

# TESTO consolidato

prodotto dal sistema **CONSLEG**

dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

---

CONSLEG: 1993R2037 — 18/08/1998

*Pagine: 42*

---



Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► B

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2037/93 DELLA COMMISSIONE**

**del 27 luglio 1993**

**che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari**

(GU L 185 del 28.7.1993, pag. 5)

Modificato da:

|  | Gazzetta ufficiale |      |           |
|--|--------------------|------|-----------|
|  | n.                 | pag. | data      |
| ► <u>M1</u> Regolamento (CE) n. 1428/97 della Commissione del 23 luglio 1997 | L 196              | 39   | 24.7.1997 |
| ► <u>M2</u> Regolamento (CE) n. 1726/98 della Commissione del 22 luglio 1998 | L 224              | 1    | 11.8.1998 |



**REGOLAMENTO (CEE) N. 2037/93 DELLA COMMISSIONE  
del 27 luglio 1993**

**che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 16,

considerando che è opportuno stabilire le condizioni di presentazione di una domanda di registrazione inoltrata da una persona fisica o giuridica a titolo eccezionale;

considerando che, per tener conto delle diverse situazioni giuridiche nei singoli Stati membri, può essere ammessa una dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata da un gruppo di persone legate da un interesse comune;

considerando che, per garantire l'applicazione uniforme del regolamento, è opportuno definire con esattezza i termini, in materia di opposizione, applicabili per la procedura di registrazione;

considerando che, per determinare i casi contemplati all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/92, nonché le situazioni che potrebbero indurre in errore il consumatore negli Stati membri, la Commissione può avvalersi dei mezzi appropriati;

considerando che si tratta di un nuovo sistema comunitario istituito per tutelare le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche mediante nuove menzioni distintive; che appare indispensabile illustrare al pubblico il significato di queste nuove diciture, senza peraltro esimere i produttori e/o i trasformatori dalla promozione dei rispettivi prodotti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la regolamentazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. La domanda di registrazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 può essere presentata da una persona fisica o giuridica non rispondente alla definizione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma dello stesso regolamento, in casi eccezionali e debitamente giustificati quando si tratti dell'unico produttore in attività nella zona geografica delimitata al momento della presentazione della domanda stessa.

La domanda può essere accolta soltanto se:

- a) esistono metodi locali, leali e costanti praticati da questa sola persona,
- b) la zona geografica delimitata presenta caratteristiche sostanzialmente diverse da quelle delle zone limitrofe e/o se le caratteristiche del prodotto sono diverse.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1, l'unica persona fisica o giuridica che ha presentato la domanda di registrazione è considerata un'associazione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

<sup>(1)</sup> GU n. L 208 del 24. 7. 1992, pag. 1.

**▼B***Articolo 2*

Qualora la legislazione nazionale assimili un gruppo di persone non dotato di personalità giuridica ad una persona giuridica, tale gruppo è autorizzato sia a inoltrare domanda ai sensi dell'articolo 1 del presente regolamento, sia a consultare la domanda ai sensi e alle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92, sia a presentare opposizione ai sensi e alle condizioni di cui all'articolo, 7, paragrafo 3 di detto regolamento.

*Articolo 3*

Per l'applicazione del termine di cui all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/92, si tiene conto:

- della data di spedizione della dichiarazione di opposizione da parte dello Stato membro, fermo restando che fa fede il timbro postale, o
- della data di ricevimento se la dichiarazione di opposizione viene presentata direttamente dallo Stato membro alla Commissione o trasmessa per telex o telefax.

*Articolo 4*

Per determinare i casi in cui una denominazione è divenuta generica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/92, nonché le situazioni che potrebbero indurre in errore il consumatore, in merito alle quali si adotta una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 15 dello stesso regolamento, la Commissione può applicare le misure opportune.

*Articolo 5*

Per cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta le misure in materia di informazione necessarie per far conoscere al pubblico il significativo delle menzioni «DOP», «IGP», «denominazione di origine protetta» e «indicazione geografica protetta» nelle lingue comunitarie. Tali misure escludono la concessione di aiuti ai produttori e/o ai trasformatori.

**▼M1**

Il termine di cinque anni previsto al comma precedente è prorogato di quattro anni. Viene effettuata una valutazione delle misure d'informazione realizzate.

*Articolo 5 bis*

1. Le denominazioni registrate come denominazioni di origine protette (DOP) o come indicazioni geografiche protette (IGC) possono essere accompagnate da un simbolo comunitario, da stabilire secondo la procedura prevista dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2081/92.
2. Il simbolo comunitario può figurare esclusivamente sui prodotti conformi al regolamento (CEE) n. 2081/92.
3. Le menzioni «DOP», «IGP», «denominazione di origine protetta», «indicazione geografica protetta» possono essere utilizzate senza il simbolo comunitario.

**▼M2***Articolo 5 ter*

Il simbolo comunitario di cui all'articolo 5 bis è raffigurato nell'allegato I, parte A, del presente regolamento. Le menzioni che possono essere utilizzate insieme al simbolo sono quelle elencate nell'allegato I, parte B, come pure le menzioni tradizionali equivalenti nazionali.

Per l'utilizzazione del simbolo comunitario e delle relative menzioni è necessario rispettare le regole tecniche di riproduzione riportate nel manuale grafico di cui all'allegato II del presente regolamento.

▼ **B**

*Articolo 6*

Il termine di tre mesi previsto all'articolo 7, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 decorre dalla data di spedizione dell'invito della Commissione agli Stati membri avente ad oggetto il raggiungimento di un accordo.

▼ **M2**

*Articolo 6 bis*

Gli Stati membri possono disporre l'obbligo di indicare sull'etichetta del prodotto agricolo o alimentare il nome del servizio o dell'organismo di controllo che fanno capo alle loro strutture di controllo di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

▼ **B**

*Articolo 7*

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M2

ALLEGATO I

PARTE A.1

Dansk



Deutsch



Ελληνικά



English



Español



Français



Italiano



Nederlands



Português



Suomi



Svenska



▼M2

PARTE A.2

Dansk



Deutsch



Ελληνικά



English



Español



Français



Italiano



Nederlands



Português



Suomi



Svenska



▼ M2

## PARTE B

| Lingue CE | Sigle       | Diciture   |
|-----------|-------------|--|
| ES        | DOP/IGP     | denominación de origen protegida<br>indicación geográfica protegida      |
| DA        | BOB/BGB     | beskyttet oprindelsesbetegnelse<br>beskyttet geografisk betegnelse       |
| DE        | g.U./g.g.A. | geschützte Ursprungsbezeichnung<br>geschützte geographische Angabe       |
| EL        | ΠΟΠ/ΠΓΕ     | προστατευόμενη ονομασία προελεύσεως<br>προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη |
| EN        | PDO/PGI     | protected designation of origin<br>protected geographical indication     |
| FR        | AOP/IGP     | appellation d'origine protégée<br>indication géographique protégée       |
| IT        | DOP/IGP     | denominazione d'origine protetta<br>indicazione geografica protetta      |
| NL        | BOB/BGA     | beschermde oorsprongsbenaming<br>beschermde geografische aanduiding      |
| PO        | DOP/IGP     | denominação de origem protegida<br>indicação geográfica protegida        |
| FI        | SAN/SMM     | suojattu alkuperänimitys<br>suojattu maantieteellinen merkintä           |
| SV        | SUB/SGB     | skyddad ursprungsbeteckning<br>skyddad geografisk beteckning             |



▼ **M2***ALLEGATO II***MANUALE GRAFICO**

## CONTENUTO

|   | <i>Pagina</i> |
|---|---------------|
| <b>1. Introduzione</b>                                      |               |
| Perché un logo? ...   | 8             |
| <b>2. Uso generale del logo DOP/IGP</b>                     |               |
| 2.1. Colori di riferimento .....                            | 10            |
| 2.2. Logo a un colore .....                                 | 12            |
| 2.3. Contrasto con colori .....                             | 14            |
| 2.4. Tipografia .....                                       | 14            |
| 2.5. Versione linguistica .....                             | 14            |
| 2.6. Tassi di riduzione .....                               | 15            |
| 2.7. Collocazione del logo su confezioni ed etichette ..... | 15            |
| <b>3. Uso particolare del logo</b>                          |               |
| 3.1. Nei media .....  | 15            |
| 3.2. Altri usi .....  | 15            |
| <b>4. Stampa fotografica</b>                                |               |
| 4.1. Selezione di due colori .....                          | 16            |
| 4.2. Linee di contorno .....                                | 38            |
| 4.3. Selezione di un colore in positivo .....               | 39            |
| 4.4. Selezione di un colore in negativo .....               | 40            |
| 4.5. Campioni di colori (Giallo e blu) .....                | 41            |

**▼ M2****1. INTRODUZIONE****PERCHÉ UN LOGO?**

Questo logo permette ai produttori di agroalimentari di aumentare la visibilità dei loro prodotti presso i consumatori dell'Unione europea. Detto logo è applicato ai prodotti con nome registrato nel quadro del sistema comunitario che stabilisce la protezione e la valorizzazione delle denominazioni geografiche, introdotto con il regolamento CEE n. 2081/92.

Per poter essere registrato ai sensi di questo regolamento, un prodotto deve rispondere o ai criteri di Denominazione di Origine Protetta (DOP) oppure a quelli di Indicazione Geografica Protetta (IGP). Deve esistere soprattutto un vincolo tra il prodotto e il luogo geografico di provenienza. Queste categorie si differenziano tra loro solo per la natura del vincolo; la protezione accordata dal regolamento, infatti, è identica.

La registrazione comunitaria vincola la denominazione geografica a un disciplinare di produzione determinato. Gli Stati membri si occupano di organizzare controlli che assicurano la protezione del consumatore e garantiscono il rispetto del nome geografico e del disciplinare di produzione.

Il logo comunitario che garantisce il carattere tradizionale e specifico di certi prodotti, indipendentemente dal loro luogo di produzione, è già vigente.

Il nuovo logo è stato creato su questo modello. La grafia è inoltre identica per entrambe le categorie (DOP e IGP). Ciò permette una sinergia tra le differenti rappresentazioni grafiche dei sistemi europei ed evita la proliferazione di simboli sul mercato.

La presenza di questo logo è una vera garanzia per i consumatori europei dato che si tratta di prodotti la cui particolarità sta nella loro origine geografica. I vostri prodotti quindi ispireranno loro una maggiore fiducia.

Grazie a questo logo voi disporrete, in quanto produttori, di uno strumento di marketing, applicando il logo sull'etichetta o sulla confezione dei vostri prodotti e utilizzandolo in campagne pubblicitarie.

▼ M2

Questo manuale grafico servirà da guida per la riproduzione del logo. Vi sono state elaborate, inoltre, differenti possibilità di utilizzo che vi permetteranno una scelta in funzione delle vostre necessità, in materia di stampa.

Tali simboli grafici hanno per base il logo Specialità Tradizionale Garantita dal quale divergono per il colore blu delle punte e dell'interno del logo.

È stata incorporata una rappresentazione grafica di solchi di un campo arato come riferimento all'origine geografica dei prodotti contrassegnati da questi logo.



DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA



INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

**▼ M2****2. USO GENERALE DEL LOGO DOP / IGP****2.1. COLORI DI RIFERIMENTO**

Per quanto riguarda l'utilizzazione del logo sulle confezioni o sulle etichette la preferenza dovrà essere data all'utilizzo del logo nel colore diretto: (PANTONE), o in QUADRICROMIA.

BLU:  
PANTONE Reflex Blue



GIALLO:  
PANTONE 109

LOGO IN PANTONE

Logo in PANTONE

BLU: PANTONE Reflex Blue  
GIALLO: PANTONE 109  
Testo in Blu

▼ M2



**Logo in quadricromia**

Il logo in quadricromia sarà la soluzione più spesso impiegata per quanto riguarda la sua applicazione

BLU: 100% CIANO + 80% MAGENTA  
GIALLO: 90% GIALLO + 10% MAGENTA  
Testo in Blu

▼ M2

## 2.2. LOGO A UN COLORE

Nel caso in cui alcuni prodotti utilizzano, per le loro confezioni o etichette, dei colori di stampa totalmente diversi dai colori di riferimento dei logo, esistono due possibilità di utilizzo:

**Logo in positivo**

Se il colore dello sfondo della confezione o dell'etichetta è chiaro, verrà utilizzato il logo in positivo applicando il colore di stampa più scuro della confezione o dell'etichetta stessa.



▼ M2**Logo in negativo**

Se il colore dello sfondo della confezione o dell'etichetta è scuro, verrà utilizzato il logo in negativo applicando il colore dello sfondo della confezione o dell'etichetta stessa.



▼ M2

## 2.3. CONTRASTO CON COLORI DELLO SFONDO

Se il logo viene utilizzato a colori su sfondi colorati che rendono difficile la sua lettura, si dovrà utilizzare un circolo che delimita il contorno del logo per migliorarne il contrasto rispetto al colore dello sfondo.



LOGO SU SFONDO COLORATO

## 2.4. TIPOGRAFIA

Il carattere utilizzato per la scritta è il TIMES ROMAN in lettere maiuscole. Se si dovesse utilizzare la sola scritta, la dimensione delle lettere sarà ridotta secondo le norme stabilite nel punto 2.6.

T I M E S R O M A N

A B C D E F G H I J K L M

N O P Q R S T U V W X Y Z

## 2.5. VERSIONE LINGUISTICA


Si potranno utilizzare la o le versioni linguistiche del logo a seconda dei bisogni.



▼ **M2****2.6. TASSI DI RIDUZIONE****In confezioni**

Se l'applicazione del logo su diversi tipi di confezione o di etichette ne rende necessaria la riduzione delle dimensioni, il tasso massimo permesso è pari a 15 mm di diametro.


Logo ridotto a 15 mm

**Nei media**

(Stampa, depliant, ecc.)

Per questo uso specifico la dimensione minima è pari a 25 mm di diametro.

Logo ridotto a 25 mm

**2.7. COLLOCAZIONE DEL LOGO SU CONFEZIONI ED ETICHETTE**

L'utilizzo del logo DOP e IGP sui prodotti conferisce loro un valore specifico e ha lo scopo di farli risaltare rispetto ad altri prodotti. La miglior applicazione del logo, quindi, deve essere A COLORI, giacché in questo modo esso potrà risaltare molto di più ed essere riconosciuto facilmente e rapidamente dal consumatore.

L'uso del logo DOP e IGP a un colore o in negativo è raccomandato solo in casi in cui esistono problemi tecnici che ne impediscono l'applicazione a colori.

**3. USO PARTICOLARE****3.1. NEI MEDIA**

Per la promozione pubblicitaria (campagne di stampa, riviste, cartelloni, TV, mezzi audiovisivi, marketing diretto, ecc.) il logo deve essere utilizzato a colori.

**3.2. ALTRI USI**

L'applicazione del logo su altri supporti come veicoli, vetrine, ecc., dovrà essere fatta rispettando il più possibile le indicazioni di colore menzionate

▼ M2

4. STAMPA FOTOGRAFICA

4.1. SELEZIONE DI DUE COLORI

DOP

DANSK

SELEZIONE DI GIALLO

SELEZIONE DI BLU



▼ M2

DANSK

IGP

SELEZIONE DI GIALLO

SELEZIONE DI BLU



▼ M2

DOP

DEUTSCH

SELEZIONE DI GIALLO

SELEZIONE DI BLU



▼ M2

DEUTSCH

IGP

SELEZIONE DI GIALLO

SELEZIONE DI BLU



▼M2

DOP

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

SELEZIONE DI GIALLO

SELEZIONE DI BIANCO



▼M2

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

IGP

SELEZIONE DI GIALLO

SELEZIONE DI BLU



▼M2

DOP

ENGLISH

SELEZIONE DI GIALLO

SELEZIONE DI BLU





▼ M2

ENGLISH

IGP

SELEZIONE DI GIALLO

SELEZIONE DI BLU



▼M2

DOP

ESPAÑOL

SELEZIONE DI GIALLO

SELEZIONE DI BELLO



▼M2

ESPAÑOL

IGP

SELEZIONE DI GIALLO

SELEZIONE DI BLU



▼M2

DOP

FRANÇAIS

SELEZIONE DI GIALLO

SELEZIONE DI BLU



▼M2

FRANÇAIS

IGP

SELEZIONE DI GIALLO

SELEZIONE DI BLAU



▼ M2

DOP

ITALIANO

SELEZIONE DI GIALLO

SELEZIONE DI BLU



▼M2

ITALIANO

IGP

SELEZIONE DI GIALLO

SELEZIONE DI BLU



▼ M2

DOP

NEDERLANDS

SELEZIONE DI GIALLO

SELEZIONE DI BLU





▼ M2

NEDERLANDS

IGP

SELEZIONE DI GIALLO

SELEZIONE DI BLU



▼M2

DOP

PORTUGUÊS

SELEZIONE DI GIALLO

SELEZIONE DI BLU



▼M2

PORTUGUÊS

IGP

SELEZIONE DI GIALLO

SELEZIONE DI BLU



▼M2

DOP

SUOMI

SELEZIONE DI GIALLO

SELEZIONE DI BLU



▼ M2

SUOMI

IGP

SELEZIONE DI GIALLO

SELEZIONE DI BLU



▼M2

DOP

SVENSKA

SELEZIONE DI GIALLO

SELEZIONE DI BLU



▼ M2

SVENSKA

IGP

SELEZIONE DI GIALLO

SELEZIONE DI BLU



▼ M2

4.2. LINEE DI CONTORNO

DOP



IGP





▼ M2

4.3. SELEZIONE DI UN COLORE IN POSITIVO

DOP



IGP



▼ M2

4.4. SELEZIONE DI UN COLORE IN NEGATIVO

DOP



IGP



▼ M2

4.5. CAMPIONI DI COLORI

PANTONE 109

PANTONE Reflex Blue

